

Deliberazione N. 16 Del 25/07/2013	Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013
---	-----------------	--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venticinque** del mese di **luglio**, alle ore **18,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	Si
Moi Andrea	Si	Soru Giovanni	Si
Chillotti Francesco	No	Boi Paolo	Si
Pilia Luigina	Si	Deidda Elio	Si
Pilia Mario	No	Orrù Antonello	Si
Pilia Roberto	Si	Serra Gianluigi	Si
Podda Caterina	Si		

Sono presenti **11**, ed assenti **2** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che il D.Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo **l'Imposta Comunale sugli Immobili** e nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- Ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, il termine entro cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo è il 31 dicembre dell'anno precedente;
- Ai sensi della Legge del 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all'art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) – con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%;
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): "*è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011*", ossia è stata soppressa la quota di imposta riservata allo Stato sulle "abitazioni secondarie" intese quali abitazioni ove il contribuente proprietario e la sua famiglia non ha né residenza anagrafica né dimora;

PRESO ATTO che la Legge sopra menzionata ha nel contempo previsto la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

DATO ATTO che con la propria **deliberazione di C.C. n.47 del 27.12.2011** di approvazione del Bilancio 2012 si era stabilito di applicare per il 2012 la normativa statale senza adottare nessuna variazione e pertanto le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 rimanevano quelle fissate per legge. cioè:

- **0,76%** l'aliquota di base;
- **0,4%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- **0,4%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- **0,4%** aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario;
- **0,4%** aliquota immobili locati;
- **0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

RITENUTO inoltre opportuno ricordare che:

- per le abitazioni in uso gratuito a parenti la legge istitutiva dell'IMU non consente più ai Comuni per regolamento di equiparare all'abitazione principale del contribuente le abitazioni concesse in uso gratuito (comodato) a parenti per cui ad esse va applicata l'**aliquota ordinaria** dello **0,76%** senza alcuna detrazione;
- per le abitazioni possedute da cittadini aire (cittadini italiani residenti all'estero) possessori di un immobile nel territorio comunale, non hanno più diritto ad alcuna agevolazione, (in regime di ICI venivano equiparate all'abitazione principale se non locata, con applicazione dell'aliquota ridotta e detrazione per abitazione principale). Sono pertanto tenuti al pagamento dell'IMU con l'**aliquota ordinaria** dello **0,76%** senza alcuna detrazione.;

CONSIDERATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

RITENUTO di confermare per l'anno 2013 le aliquote sopra specificate;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTI:

1. il TUEL 267/00;
2. lo statuto comunale;

SENTITO il gruppo di minoranza che propone di equiparare l'aliquota degli iscritti all'AIRE alle prime case, il Sindaco chiede al Consiglio comunale di votare per la suddetta proposta con il seguente risultato :

7 contrari e 4 favorevoli (il gruppo di minoranza);

SI PASSA, pertanto, alla proposta rimasta invariata con il seguente risultato :

7 voti a favore e 4 contrari (il gruppo di minoranza);

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMATE** per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:
 - **0,76%** aliquota di base;
 - **0,4%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

- **0,4%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- **0,4%** aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario;
- **0,4%** aliquota immobili locati;
- **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis , del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
- **0,76%** senza alcuna detrazione, per le abitazioni in uso gratuito a parenti;
- **0,76%** senza alcuna detrazione, per le abitazioni possedute da cittadini aire ;

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2013:

a) Detrazione di **€ 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **€ 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche: alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

4) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997;

5) DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata, 7 voti a favore e 4 contrari (il gruppo di minoranza), immediatamente eseguibile.

